



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20:30** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Presidente	Presente
BARALDI SOLANGE	Consigliere	Presente
FERRARI LUCIANO	Consigliere	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Assente
FERRARI LORELLA	Consigliere	Assente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
VALESTRI ALESSANDRA	Consigliere	Assente
VENTURINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
GIANPIERO		
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
STRUMIA ELISABETTA	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente
CORRADO GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. **14**

Assenti N. **3**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Cilloni Paola, Ferrari Lorella e Valestri Alessandra
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 14.

Si dà atto che il Consigliere Comunale Maione Antonio partecipa alla seduta in videoconferenza.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e l'assessore Roncarati Alessia. Si dà atto che l'assessore Daniele Benassi entra in aula ad inizio trattazione del presente punto.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è disciplinata la Tassa sui Rifiuti -TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), la cui disciplina declinata nella Legge 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni è tutt'oggi vigente;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.P.R. 27/4/1999, n.158 introduce il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- Il D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e, in particolare:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- gli articoli 184 e 183 c. 1 lett. B-ter pongono una nuova definizione di rifiuti urbani e speciali;
- il comma 2-bis dell'art. 198 (Competenze dei comuni) introduce la facoltà per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico disponendo che *“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.”*
- il comma 10 dell'art. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) stabilisce che *“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.”*;
- gli artt. 195 e 198 come modificati dall'art. 1 commi 23-24 del D.Lgs. 116/2020 implicano l'eliminazione dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
- l'art. 14 della L.R. Emilia Romagna 29 dicembre 2020, n. 11 introduce disposizioni in merito al servizio di gestione dei rifiuti urbani con la finalità di assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale regionale in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede che: *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 30, comma 5 del D.L. 22/03/2021, n. 41 convertito nella legge 21/05/2021, n. 69 stabilisce che ***“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”***

RICHIAMATO il “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con propria deliberazione n. 45 del 21 luglio 2014 e successivamente modificato con le



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

deliberazioni n. 74 del 28 luglio 2015, n. 26 del 30 marzo 2017, n. 4 del 13 febbraio 2018 e n. 55 del 30 luglio 2020;

PRESO ATTO CHE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 04/06/2021 ha disposto il differimento della scadenza della prima rata della tassa sui rifiuti (tari) -anno 2021- per le utenze non domestiche (UND) a seguito delle criticità derivanti dall'adozione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
- con Risoluzione n.5/df dell'8 Giugno 2020 il Ministero Economia ha chiarito le modalità di differimento dei termini di versamento dei tributi locali a seguito di emergenza epidemiologica Covid-19;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 01/04/2021 è stata approvata la "Mozione presentata dal gruppo consiliare "Noi per Casalgrande" per variazioni regolamento TARI" con la quale si impegna l'amministrazione a fissare una diversa scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di chiusura dell'attività portandola al 30 aprile, e a ragionare sulla predisposizione di altre agevolazioni e riduzioni per incentivare una minore produzione di rifiuti all'origine;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto Regolamento TARI:

- per adeguarlo alle modifiche apportate dal citato D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- per tendere ad una tassazione sempre più equa rispondente all'effettiva produzione dei rifiuti e per garantire una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- per recepire il differimento della prima rata a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 disposto dalla sopra richiamata delibera di Giunta Comunale;
- per dare attuazione alla mozione sopra citata;

VALUTATO, pertanto, di:

- introdurre il passaggio dalle attuali 22 categorie di UND alle 30 categorie di cui al dpr 158/99 sopra citato;
- introdurre il richiamo alla definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.";
- introdurre le riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico e i relativi obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta;
- abrogare i riferimenti all'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani eliminata dal D.Lgs 116/2020;
- confermare il differimento per l'anno 2021 della scadenza della prima rata della tassa sui rifiuti (tari) per le utenze non domestiche (UND);
- introdurre una disciplina agevolativa in relazione alle superfici degli esercizi commerciali che vendono prodotti sfusi al fine di incentivare la minore produzione di rifiuti all'origine;
- spostare il termine di presentazione della comunicazione di sospensione dell'attività e di avvio al riciclo dal 31 gennaio al 30 aprile;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- contemplare la possibilità, ove tecnicamente possibile, di ulteriori modalità di pagamento (es. domiciliazione bancaria).

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio comunale, in cui vengono indicate le modifiche proposte, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato A);

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ai sensi del quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. "
- l'art. 13, comma 15-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 il quale dispone che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime."
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Tassa sui rifiuti;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTO lo Statuto comunale;

PRESENTATA in Commissione consiliare affari generali, politiche economiche e risorse, la proposta di modifica al suddetto regolamento ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale vigente e ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto vigente;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore Servizi al cittadino, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettere a) ed f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 14 – VOTANTI n. 9 - Astenuti: 5 (Il Gruppo Consiliare “PD” e il Consigliere Comunale Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare “MoVimento 5 Stelle”)

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, le modifiche al “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)” allegato alla presente deliberazione, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato A) e il relativo testo definitivo aggiornato (allegato B);
2. DI DARE ATTO che gli allegati di cui al punto precedente costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DARE ATTO che il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore il 1° gennaio 2021;
4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino la tempestiva pubblicazione ai sensi della normativa vigente;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

6. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento;

Successivamente si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 che viene approvata con il seguente esito:

Presenti: 14 – VOTANTI n. 9 - Astenuti: 5 (Il Gruppo Consiliare "PD" e il Consigliere Comunale Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare "MoVimento 5 Stelle")

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 0



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA